

SMART PORTFOLIO

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a un fondo interno

Condizioni di assicurazione

Prodotto: DDBH1

Data ultimo aggiornamento: 31/12/2021

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA. I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.



Indice

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?.....	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Assicurazione principale	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Valore del contratto	5
Art. 5 Clausola di rivalutazione	5
Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondo interno	6
Art. 7 Giorno di riferimento	6
Servizio connesso all'assicurazione principale	7
Art. 8 Opzione Cedola	7
Assicurazione complementare (obbligatoria).....	7
Art. 9 Assicurazione complementare in caso di decesso a seguito di infortunio	7
CHE COSA NON È ASSICURATO?	7
Art. 10 Persone non assicurabili	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	7
Art. 11 Esclusioni e limitazioni	7
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
Art. 12 Dichiarazioni	9
Art. 13 Richieste di pagamento a Genertel/ife	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	10
Art. 14 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	10
Art. 15 Durata	10
Art. 16 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	10
Art. 17 Modifica delle condizioni contrattuali	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	11
Art. 18 Recesso	11
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO	11
Art. 19 Riscatto	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	12
Art. 20 Costi.....	12
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	12
Art. 21 Beneficiario	12
Art. 22 Cessione, pegno e vincolo.....	13
Art. 23 Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	13
Art. 24 Rinvio alle norme di legge	13
Art. 25 Foro competente.....	13
Art. 26 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	13
ALLEGATO N. 1	14
ALLEGATO N. 2	16
ALLEGATO N. 3	20

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Data di decorrenza

Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Data di valutazione

Coincide con la data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto.

ETF

Acronimo di Exchange Traded Fund; è un particolare fondo d'investimento avente due peculiarità: è negoziato in Borsa come un'azione e ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Fondo interno

Fondo di investimento appositamente creato da Genertell*life* in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nel fondo.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Genertell*life*, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

OICR

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive europee) che può essere costituito da singoli comparti.

Premio

Importo che il contraente versa a Genertell*life*.

Proposta/Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione. È costituito da un modulo sottoscritto dal contraente e da Genertell*life*, in cui il contraente manifesta la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate e contestualmente Genertell*life* accetta la proposta.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Valore complessivo netto del fondo interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di quote di un fondo interno.

Art. 1 - Oggetto del contratto

SMART PORTFOLIO prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte del premio (→ Definizioni) versato dal contraente (→ Definizioni), Genertel*life* paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni) e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote del fondo interno (→ Definizioni).

Tale prestazione è integrata con un'**assicurazione complementare**.

Assicurazione principale

Art. 2 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**
- eventuali **premi unici aggiuntivi** di importo variabile, possibili dopo 4 mesi dalla decorrenza del contratto e che comunque Genertel*life* può **non consentire**.

Ciascun premio viene investito, al netto del costo (→ art. 20):

- per il 70% nella gestione separata Glife Premium;
- per il 30% nel fondo interno Glife Smart Mix.

Le somme investite nella gestione separata vanno a costituire i **capitali assicurati iniziali**. Tali importi vengono indicati nella lettera di conferma investimento e nelle successive appendici (→ Definizioni), in aggiunta alle seguenti informazioni relative all'investimento in quote di fondo interno:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7);
- numero delle **quote assicurate** nel fondo interno;
- valore di ciascuna quota.

Esempio di investimento del premio:

premio lordo versato: 10.000,00 euro

caricamento: 1%

premio netto investito nel contratto: 9.900,00 euro

capitale assicurato investito in gestione separata: 70% x 9.900,00 euro = 6.930,00 euro

capitale investito in Glife Smart Mix: 30% x 9.900,00 euro = 2.970,00 euro

Art. 3 - Prestazione e garanzia

In caso di decesso dell'assicurato il contratto prevede il pagamento da parte di Genertel*life* di un capitale pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7), maggiorato di una percentuale definita, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, dalla seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
Fino a 39 anni	2%
Da 40 anni a 54 anni	0,5%
Da 55 anni a 69 anni	0,25%
Oltre 70 anni	0,1%

L'importo massimo della maggiorazione in caso di decesso non può essere superiore a 25.000,00 euro.

Se sono sottoscritti più contratti SMART PORTFOLIO con lo stesso assicurato, la soglia massima di 25.000,00 euro per le relative maggiorazioni è ripartita tra i singoli contratti in proporzione all'importo delle maggiorazioni stesse.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato iniziale (→ art. 2) riproporzionato in funzione di ogni eventuale operazione di riscatto parziale (→ art. 19).

La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Art. 4 - Valore del contratto

Il valore del contratto varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondo interno) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**:
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni);
- b. valore in **quote di fondo interno**:
capitale investito in quote di fondo interno alla data di valutazione, pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

SMART PORTFOLIO prevede la rivalutazione annuale del capitale investito in gestione separata, in base al rendimento della gestione stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ ALLEGATO N. 1), disponibile anche sul sito internet www.genertellife-partners.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 20) da Genertellife, entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso i capitali rivalutati investiti nella gestione separata non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali, eventualmente riproporzionati per effetto di riscatti parziali.

Rendimento

Genertellife dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Esempio: se il contratto è stato stipulato il 13 marzo 2020, alla data di rivalutazione del 1° gennaio 2021 viene considerato l'anno che va dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Rivalutazione annuale

Il capitale investito nella gestione separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale) secondo la misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra. Ad ogni rivalutazione del contratto il capitale assicurato alla rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali (→ art.19), è adeguato con la misura di rivalutazione sopra descritta.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. pro rata temporis), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio di calcolo

Rivalutazione in pro rata temporis dal 14 febbraio 2020 al 1° gennaio 2021:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 317
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,45%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: 6.930,00 euro
- formula di rivalutazione: $6.930,00 \text{ euro} \times (1+1,45\%)^{(317/360)} = 7.018,41 \text{ euro}$

Esempi di periodo

caso 1: se il contratto ha decorrenza il 14 febbraio 2020, per la parte investita in gestione separata la prima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 14 febbraio 2020 e il 1° gennaio 2021;

caso 2: se Genertellife riceve il certificato/autocertificazione di morte dell'assicurato in data 5 marzo 2021, per la parte investita in gestione separata l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 12 marzo 2021 (venerdì della prima settimana successiva al 5 marzo → art 7, giorno di riferimento per il decesso).

Art. 6 - Calcolo del numero di quote di fondo interno

Il numero di quote di fondo interno derivante dai premi versati si calcola dividendo la parte di ciascun premio investita nel fondo interno per il valore unitario della quota (→ Definizioni) del fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 - Giorno di riferimento

La valorizzazione (→ Definizioni) è effettuata ogni venerdì.

Il giorno di riferimento è così determinato:

- **premio unico iniziale:** il giorno di valorizzazione della prima settimana successiva all'incasso (→ art. 16) del premio;
- **premi unici aggiuntivi:** il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se l'incasso del premio avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se l'incasso del premio avviene dal martedì alla domenica.
- **riscatto:** (→ art. 19) il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene dal martedì alla domenica.
- **decesso:** il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se la ricezione del certificato di morte/autocertificazione da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se la ricezione del certificato di morte/autocertificazione da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene dal martedì alla domenica.
- **recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 17): il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene dal martedì alla domenica.

Anche per il capitale investito nella gestione separata, il giorno di valorizzazione e quello di riferimento coincidono con quanto riportato per il fondo interno.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previste dal contratto, tali operazioni sono eseguite secondo la priorità che Genertellife attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.genertellife-partners.it.

Art. 8 - Opzione Cedola

L'Opzione Cedola prevede il pagamento annuale di una prestazione ricorrente di importo variabile. L'Opzione è attivabile esclusivamente in fase di sottoscrizione del modulo di proposta/polizza. L'importo annuo della cedola è pari alla rivalutazione annuale riconosciuta sull'investimento in gestione separata, calcolata secondo i criteri indicati nell'art. 5. Se l'importo risulta almeno pari alla soglia minima di 100,00 euro, viene prelevato dal contratto mediante disinvestimento dalla gestione separata. Se invece la rivalutazione annuale risulta inferiore a tale soglia minima, l'importo non è pagato, ma rimane investito in gestione separata e concorre nel calcolo delle cedole relative agli anni successivi fino al superamento della soglia minima. Il pagamento è eseguito da Genertellife al contraente entro il 1° febbraio di ciascun anno, purché non siano state richieste dal cliente operazioni di riscatto parziale che abbiano il giorno di riferimento (→ art. 7) nel mese di gennaio: in tali circostanze, il pagamento può essere posticipato fino ad un massimo di 2 settimane per ciascuna operazione richiesta. A seguito del pagamento di ciascuna prestazione ricorrente, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Assicurazione complementare (obbligatoria)

Art. 9 - Assicurazione complementare in caso di decesso a seguito di infortunio

Se il decesso dell'assicurato avviene a seguito di **infortunio**, Genertellife paga ai beneficiari designati, oltre alla prestazione principale, un ulteriore capitale calcolato come di seguito specificato. Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso. Il capitale aggiuntivo è pari ad una percentuale della prestazione principale (→ art. 2), determinata in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella tabella seguente:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale a seguito di infortunio
Fino a 39 anni	50%
Da 40 anni a 54 anni	25%
Da 55 anni a 69 anni	5%
Oltre 70 anni	2,5%

L'importo massimo della maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio non può essere superiore a 25.000,00 euro.

Se sono sottoscritti più contratti SMART PORTFOLIO con lo stesso assicurato, la soglia massima di 25.000,00 euro per le relative maggiorazioni è ripartita tra i singoli contratti in proporzione all'importo delle maggiorazioni stesse.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o superiore a 85 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11 - Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alle maggiorazioni del capitale assicurato in caso di decesso (→ art. 3).

Esclusioni

È escluso ai fini della maggiorazione del capitale assicurato il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;

- attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile
 - se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari.
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - paracadutismo o sport aerei in genere;
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
- sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, stretluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
- attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
 - attività che comporta contatti con materie esplosive, venefiche, chimiche od elettriche;
 - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
 - operatore di pala meccanica.

In questi casi, Genertellife paga una prestazione pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nel fondo interno, senza applicare alcuna maggiorazione.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio (→ art. 9) avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni.
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite

post vaccinic; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Genertell*life* paga una prestazione pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nel fondo interno, senza applicare alcuna maggiorazione.

Assicurazione complementare

Esclusioni

Si applicano le stesse esclusioni previste per l'assicurazione principale, in quanto compatibili. Inoltre, l'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni che hanno causato il decesso hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene oltre un anno dal giorno delle lesioni.

Limitazioni

L'assicurazione complementare non prevede limitazioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 12 - Dichiarazioni

Ai fini di una corretta valutazione del rischio da parte di Genertell*life*, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni Genertell*life* lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertell*life*, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertell*life*, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertell*life* comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 13 - Richieste di pagamento a Genertell*life*

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta¹ a Genertell*life* (al seguente indirizzo: Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto (→ art. 19) o recesso (→ art. 18) e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertell*life* a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
 - l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in

¹ Può essere utilizzato il modulo predisposto da Genertell*life*, disponibile presso l'Intermediario.

modo generico;

- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Genertellife se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
 - esami clinici;
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
 - verbale dell'autopsia se eseguita;
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Genertellife esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 14 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale:

- importo minimo: 5.000,00 euro;
- importo massimo: 2.000.000,00 euro per ciascun contraente che sottoscrive con Genertellife prodotti con capitale in parte collegato a un fondo interno e in parte collegato a gestione separata.

Premi aggiuntivi:

- importo minimo: 2.000,00 euro;
- importo massimo complessivo: 2.000.000,00 euro (compreso il premio unico iniziale).

Il versamento del premio deve avvenire con bonifico bancario da un conto corrente intestato (oppure cointestato) al contraente, su conto corrente intestato a Genertellife.

Non è possibile il versamento del premio in contanti o con altri mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 15 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. riscatto) successive al decesso sono nulle.

Art. 16 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente sottoscrive il modulo di proposta/polizza (→ Definizioni) sottoscritto anche da Genertellife.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato incassato il premio, alle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Il premio si intende incassato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Genertellife.

Se si verifica il decesso dell'assicurato e il certificato/autocertificazione di morte perviene a Genertell*life* prima della data di decorrenza, Genertell*life* paga ai beneficiari designati una prestazione pari al premio versato.

Se si verifica il decesso dell'assicurato e il certificato/autocertificazione di morte perviene a Genertell*life* a partire dalla data di decorrenza, Genertell*life* - avendo assunto il rischio dell'investimento - paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata principale e quella relativa all'eventuale assicurazione complementare (→ art. 9).

Art. 17 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertell*life* si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertell*life* per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertell*life* informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertell*life* deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 18 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertell*life* S.p.A., via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Genertell*life* sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertell*life* rimborsa al contraente il premio versato al netto dell'imposta di bollo dovuta.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SÌ NO

Art. 19 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Genertell*life* se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

La comunicazione va inviata a Genertell*life* S.p.A., via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale. L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 2.000,00 euro. Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in momenti diversi dalle date di rivalutazione annuale, Genertel*life* riconosce, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" (→ art. 4) dal 1° gennaio fino al giorno di riferimento del riscatto (→ art. 7), una misura di rivalutazione calcolata utilizzando il trattenuto dal rendimento incrementato dello 0,9%.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 20 - Costi

Costi sul premio

Il premio versato è investito al netto di un caricamento iniziale pari all'1%.

Costi per Riscatto

Nessuno.

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata	1,6%
--	------

Per rendimenti della gestione separata superiori al 4%, la percentuale trattenuta viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento della gestione rispetto al 4%.

Esempio di calcolo:

- rendimento gestione separata: 5,3%
- rendimento trattenuto: pari a $1,6\% + (5,3\% - 4\%) \times 10\% = 1,73\%$.

Costi sul fondo interno

I costi relativi alla parte investita nel fondo interno sono riportati nell'allegato Regolamento del fondo stesso (→ ALLEGATO N. 2).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 21 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertel*life* o per testamento.

La comunicazione va inviata a Genertel*life* S.p.A., via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta Genertel*life*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertel*life* di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione².

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 22 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertellife solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 23 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge³ le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 25 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁴. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A.

Unità Affari Legali

via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 26 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

² Art. 1920 del Codice civile.

³ Art. 1923 del Codice Civile.

⁴ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GLIFE PREMIUM

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Glife Premium (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO GLIFE SMART MIX**Art. 1 - Aspetti generali**

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato Glife Smart Mix ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Il Fondo Interno è denominato in Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo, minimizzando al contempo il livello complessivo di rischio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità media annua attesa come indicatore sintetico di rischio/rendimento che per il Fondo Interno in oggetto rientra nel range 3% - 8%.

Il profilo di rischio del Fondo Interno è medio-basso sulla base delle indicazioni comunicate dall'ANIA con nota del luglio 2005.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli obbligazionari. Al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;
- rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli azionari, che risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- rischio di cambio, in quanto il Fondo Interno è denominato in euro ed alcuni titoli sottostanti sono denominati in altra valuta;
- rischio di credito, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- rischio liquidità, collegato alla pronta liquidità degli strumenti finanziari, ovvero al tempo necessario a trasformarsi in moneta senza perdita di valore.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario; anche OICR, armonizzati e non, ed ETF. L'investimento in OICR e in ETF può assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del fondo.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo obbligazionario misto e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Classi di attività	Min-max
Liquidità/Monetario	0% - 30%
Obbligazionario	70% - 100%
Azionario	0% - 30%

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento.

Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati.

La Società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;

Gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla società.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno medesimo non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il venerdì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 3 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Società www.genertellife-partners.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura del 1.50% su base annua, per il servizio di asset allocation e l'amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sul fondo applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il fondo interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell' 1.00%;
 - commissione di overperformance del valore massimo del 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

- commissioni indirettamente gravanti sul fondo applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il fondo interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 0.70%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente saranno notificate ad IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede

a darne comunicazione a tutti i contraenti.

Art. 7 - Fusione tra i Fondi Interni

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento. Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

**INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I.
(ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)**

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente**Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'Articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'Articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'Articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Persone politicamente esposte**Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
- 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.